



**2018/0224(COD)**

11.9.2018

# **EMENDAMENTI 1257 - 1489**

**Progetto di relazione**

**Dan Nica**

(PE625.305v01-00)

Istituzione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione  
– e relative norme di partecipazione e diffusione

Proposta di regolamento

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))



**Emendamento 1257**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – titolo**

*Testo della Commissione*

Valutazione

*Emendamento*

Valutazione *delle proposte*

Or. en

**Emendamento 1258**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,  
José Blanco López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale può essere:

*Emendamento*

***La valutazione sarà cieca, per garantire l'attenzione al merito.*** Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale può essere:

Or. en

**Emendamento 1259**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale ***può essere***:

*Emendamento*

Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale ***è***:

Or. en

**Emendamento 1260**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Le proposte **sono** valutate dal comitato di valutazione, **il quale può essere**:

*Emendamento*

Le proposte valutate dal comitato di valutazione, **sono**:

Or. en

**Emendamento 1261**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

– composto **del tutto o in parte** da esperti esterni indipendenti;

*Emendamento*

– composto da esperti esterni indipendenti **incluso, se del caso, esperti provenienti dalle scienze sociali e dalle discipline umanistiche.**

Or. en

**Emendamento 1262**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

– composto **del tutto o in parte** da esperti esterni indipendenti;

*Emendamento*

– composto da esperti esterni indipendenti;

Or. it

*Motivazione*

*Assicurare massima indipendenza.*

**Emendamento 1263**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

– composto del tutto *o in parte* da esperti esterni indipendenti,

*Emendamento*

– composto del tutto da esperti esterni indipendenti;

Or. en

**Emendamento 1264**  
**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

– composto *del tutto o in parte* da esperti esterni indipendenti;

*Emendamento*

– composto esperti esterni indipendenti;

Or. en

**Emendamento 1265**  
**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

– composto da rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario.

*Emendamento*

– *nel caso del CEI, il comitato di valutazione può essere* composto da rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario.

**Emendamento 1266**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

– composto da rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario.

*Emendamento*

– **nel caso del CEI**, composto da rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario.

Or. en

**Emendamento 1267**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

– **composto per il 50% da donne e per il 50% dagli uomini;**

Or. en

**Emendamento 1268**

**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Il comitato di valutazione può essere assistito da esterni indipendenti.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 1269**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il comitato di valutazione può essere assistito da esterni indipendenti.

*Emendamento*

***La composizione del comitato di valutazione prende in considerazione la necessità di garantire un approccio multidisciplinare, includendo esperti del settore delle scienze sociali e delle discipline umanistiche, di garantire la parità di genere e di riflettere una vasta gamma di conoscenze e prospettive. Il comitato di valutazione può essere assistito da esterni indipendenti selezionati ai sensi dell'articolo 44.***

Or. en

**Emendamento 1270**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il comitato di valutazione **può** essere assistito da esterni indipendenti.

*Emendamento*

Il comitato di valutazione **deve** essere assistito da esterni indipendenti.

Or. it

*Motivazione*

*Assicurare massima indipendenza.*

**Emendamento 1271**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La composizione del comitato di valutazione rispetta il criterio della parità di genere e dell'equa ripartizione geografica tra Stati membri.***

Or. it

*Motivazione*

*Parità di genere e inclusione di esperti provenienti da tutti gli Stati membri così da valorizzare la loro rappresentanza,*

**Emendamento 1272**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Ove necessario***, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:

Il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:

Or. it

*Motivazione*

*La classifica è sempre necessaria.*

**Emendamento 1273**  
**Jakop Dalunde**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Ove necessario***, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le

Il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie



soglie applicabili in base:

applicabili in base:

Or. en

**Emendamento 1274**  
**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Ove necessario*, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:

*Emendamento*

Il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:

Or. en

**Emendamento 1275**  
**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

– al punteggio ottenuto nella valutazione; e

*Emendamento*

– al punteggio ottenuto nella valutazione; e *sulla base del livello di conformità della proposta ai criteri dell'invito*,

Or. en

**Emendamento 1276**  
**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

– al punteggio ottenuto nella valutazione; e

*Emendamento*

– al punteggio ottenuto nella valutazione; e *sulla base del livello di*

*conformità della proposta ai criteri dell'invito,*

Or. en

**Emendamento 1277**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

– al punteggio ottenuto nella valutazione; e

*Emendamento*

– al punteggio ottenuto nella valutazione, ***il quale costituisce il criterio di classificazione prevalente***; e

Or. it

*Motivazione*

*Premiare eccellenza.*

**Emendamento 1278**

**Seán Kelly**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

– ***al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*La presente disposizione non era inclusa nell'Orizzonte 2020. La classifica delle proposte deve essere effettuata nel modo più trasparente possibile. Inoltre, il contributo di una proposta al "raggiungimento di uno specifico obiettivo politico" deve, in ogni caso, essere discusso nella sezione dedicata all' "impatto" nell'allegato tecnico.*

**Emendamento 1279**  
**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

– al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti.

*Emendamento*

– ***per le missioni nel pilastro II, se del caso***, al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti.

Or. en

**Emendamento 1280**  
**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

– al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti.

*Emendamento*

– ***per le missioni***, al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti.

Or. en

**Emendamento 1281**  
**Nadine Morano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

***Il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del***

*Emendamento*

***soppresso***

*portafoglio.*

Or. fr

**Emendamento 1282**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 1283**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 1284**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il comitato di valutazione **può** inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.

*Emendamento*

Il comitato di valutazione **deve** inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio. ***Esso redige una relazione di sintesi della valutazione coerente con le proposte valutate la quale fornisce suggerimenti argomentati al fine di migliorare la qualità della proposta utili alla ripresentazione di progetti.***

Or. it

*Motivazione*

*Garantire maggiore trasparenza negli esiti della valutazione così da permettere il miglioramento della qualità delle proposte successive*

**Emendamento 1285**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il comitato di valutazione **può** inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.

*Emendamento*

Il comitato di valutazione **deve** inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.

Or. it

*Motivazione*

*Responsabilizzazione del Comitato.*

**Emendamento 1286**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

**Il** comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti **concreti** delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.

*Emendamento*

**Per le missioni, il** comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.

Or. en

**Emendamento 1287**

**Isabella De Monte**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**La relazione consuntiva di valutazione deve essere coerente con le proposte valutate e fornire argomentazioni e suggerimenti al fine di migliorare la qualità della proposta in caso di una possibile, futura ripresentazione, nonché un'indicazione trasparente della classifica delle proposte.**

Or. en

**Emendamento 1288**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**I nominativi e i dati pertinenti degli esperti che hanno valutato le proposte saranno pubblicati al più tardi il primo trimestre dell'anno successivo al loro servizio, nelle liste che raccolgono gli esperti al livello delle "aree di intervento".**

*Motivazione*

*Ciò segue la pratica di Orizzonte 2020, ad eccezione del fatto che aggiunge una scadenza per la pubblicazione dei nominativi da parte della CE.*

**Emendamento 1289**

**Seán Kelly**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I proponenti avranno l'opportunità di inviare, in modo anonimo, un breve riscontro scritto sulla loro valutazione ai valutatori che hanno esaminato la loro proposta, ad esempio attraverso il portale dei partecipanti. Il mandato della Commissione è quello di agire semplicemente da canale per i feedback.***

*Motivazione*

*La qualità della valutazione potrebbe essere migliorata se i valutatori ricevessero informazioni da parte dei proponenti in merito alla qualità del loro lavoro.*

**Emendamento 1290**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La trasparenza dei criteri di valutazione e il punteggio della proposta sono garantiti.***

## **Emendamento 1291**

**Seán Kelly**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. I nominativi e i dati pertinenti degli esperti che hanno valutato le proposte saranno pubblicati al più tardi il primo trimestre dell'anno successivo al loro servizio, nelle liste che raccolgono gli esperti al livello delle "aree di intervento".**

Or. en

*Motivazione*

*Ciò segue la pratica di Orizzonte 2020, ad eccezione del fatto che aggiunge una scadenza per la pubblicazione dei nominativi da parte della CE. In Orizzonte 2020 le liste avevano la tendenza ad essere pubblicate molto tardi. Ad esempio, nel luglio 2018, non vi era alcuna lista a disposizione dei valutatori, relativa alle proposte del 2017. Il fatto che i poli siano più ampi, ad esempio, delle sfide sociali di Orizzonte 2020, non deve implicare che i valutatori siano mescolati in liste più lunghe.*

## **Emendamento 1292**

**Patrizia Toia**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Un comitato di revisione della valutazione composto da personale della Commissione o personale del pertinente organismo di finanziamento fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. È presieduto da un funzionario della Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento, da un dipartimento diverso da quello responsabile dell'invito a presentare**



*proposte.*

*Il comitato può raccomandare:*

*(a) la rivalutazione della proposta da effettuarsi con valutatori non coinvolti nella valutazione precedente;*

*(b) la conferma della valutazione iniziale.*

*La procedura di revisione non preclude qualsiasi altra azione che il partecipante può prendere conformemente al diritto dell'Unione.*

Or. it

*Motivazione*

*Chiarimento sulla composizione e compiti assegnati al Comitato.*

**Emendamento 1293**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Una richiesta di riesame fa riferimento a una proposta specifica ed è presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati della valutazione. Il comitato per il riesame è presieduto e costituito dai rappresentanti che non sono stati coinvolti nell'invito a presentare proposte. Il comitato decide con voto a maggioranza se la proposta debba essere rivalutata o se la valutazione iniziale sia confermata. Fa ciò senza indebito ritardo e senza compromettere le possibilità di selezione*

Or. en

**Emendamento 1294**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. La Commissione garantisce l'esistenza di una procedura attraverso la quale i partecipanti possono presentare richieste e reclami diretti in merito al loro coinvolgimento in Orizzonte Europa. Occorre rispondere alle richieste entro 30 giorni. Le informazioni su come registrare le richieste o i reclami sono messe a disposizione del pubblico e pubblicate online.**

Or. en

**Emendamento 1295**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati, un termine massimo di **otto** mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.

(b) per firmare **le convenzioni** di sovvenzione con i candidati, un termine massimo di **cinque** mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.

Or. it

*Motivazione*

*Assicurare maggior certezza del processo e prontezza nell'avvio dei progetti.*

**Emendamento 1296**

**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati, un termine massimo di *otto* mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.

*Emendamento*

(b) per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati, un termine massimo di *sei* mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.

Or. en

**Emendamento 1297**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) il tempo di concessione non deve influire sulla qualità della valutazione.***

Or. it

*Motivazione*

*Garantire trasparenza e indipendenza della valutazione a prescindere.*

**Emendamento 1298**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) I tempi di concessione non influiscono sulla qualità della valutazione.***

Or. en

**Emendamento 1299**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 28 bis*

*Richieste e reclami*

*La Commissione garantisce l'esistenza di una procedura attraverso la quale i partecipanti possono presentare richieste e reclami diretti in merito al loro coinvolgimento in Orizzonte Europa. Occorre rispondere alle richieste senza indebito ritardo. Le informazioni sulle modalità di registrazione delle richieste e dei reclami sono facilmente reperibili on-line.*

Or. en

**Emendamento 1300**  
**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata o cessata.

2. La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata o cessata, *sulla base della valutazione di esperti indipendenti.*

Or. en

**Emendamento 1301**  
**Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La convenzione di sovvenzione **può stabilire** tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata o cessata.

*Emendamento*

2. La convenzione di sovvenzione **stabilisce** tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata o cessata.

Or. en

**Emendamento 1302**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Subito dopo la firma della convenzione di sovvenzione, il beneficiario capofila è invitato ad effettuare una stima approssimativa della percentuale del contributo del programma al proprio progetto, che egli considera rilevante dal punto di vista climatico. Tale dato viene indicato pubblicamente insieme agli altri dati relativi al progetto.**

Or. en

**Emendamento 1303**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. La convenzione di sovvenzione contiene, se del caso, e comunque per tutti**

*i progetti nel settore della ricerca attinente alla sicurezza, disposizioni che assicurano il rispetto dei principi etici, ivi compresa l'istituzione di un comitato etico indipendente e il diritto della Commissione di effettuare un audit etico.*

Or. en

**Emendamento 1304**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 29 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quater. Ove la ricerca riguardi settori rilevanti per la preservazione della salute pubblica, la convenzione di sovvenzione contiene disposizioni intese a promuovere l'accessibilità dei risultati tramite strategie di concessione di licenze socialmente responsabili.**

Or. en

**Emendamento 1305**

**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 29 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.**

**soppresso**

Or. en

## Emendamento 1306

Jens Geier

### Proposta di regolamento

#### Articolo 29 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

##### *Emendamento*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni, ***e laddove non sia possibile trasformare l'azione in modo da poter essere rilevante per l'Unione. La Commissione intraprende una procedura prima di poter decidere di cessare un'azione, che include una verifica della possibilità di trasformare l'azione, come descritto in precedenza.***

Or. en

## Emendamento 1307

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di regolamento

#### Articolo 29 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso ***del CEI*** e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

##### *Emendamento*

3. L'azione può inoltre, ***in casi eccezionali***, essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione ***e/o i portatori di interesse*** compresa, nel caso delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni. ***La Commissione è sottoposta a una procedura di controllo con il coordinatore dell'azione e i portatori di interessi prima di poter***

*decidere di cessare l'azione.  
L'approvazione alla cessazione verrà data  
dal comitato del programma.*

Or. en

### **Emendamento 1308**

**Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 29 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

##### *Emendamento*

3. *A seguito della consultazione con esperti indipendenti e previo sufficiente avviso ai beneficiari*, l'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

Or. en

### **Emendamento 1309**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 29 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

##### *Emendamento*

3. *A seguito della consultazione con esperti indipendenti e previo sufficiente avviso ai beneficiari*, l'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

Or. en



## Emendamento 1310

Christian Ehler

### Proposta di regolamento

#### Articolo 29 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

##### *Emendamento*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza **sia** per l'Unione **sia per i portatori di interesse** compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

Or. en

## Emendamento 1311

Marian-Jean Marinescu

### Proposta di regolamento

#### Articolo 29 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

##### *Emendamento*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza **sia** per l'Unione **sia per i portatori di interesse** compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

Or. en

## Emendamento 1312

Olle Ludvigsson

### Proposta di regolamento

#### Articolo 29 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso *del CEI* e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

*Emendamento*

3. L'azione può inoltre, *in casi eccezionali*, essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

Or. en

**Emendamento 1313**

**Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 29 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, *i risultati attesi* abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

*Emendamento*

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, *gli obiettivi prestabiliti* abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

Or. en

*Motivazione*

*Ciò che non risulta chiaro è il significato di risultati attesi o prove specifiche. Gli obiettivi prestabiliti sono fissati dai consorzi e dagli stessi responsabili dei progetti, come criteri di valutazione e metodologia di dare seguito al progetto.*

**Emendamento 1314**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili di un'azione, **con le seguenti eccezioni:**

*Emendamento*

2. Il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili di un'azione, **ad eccezione della grande industria, che riceve fino a un massimo del 50% e:**

Or. en

**Emendamento 1315**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) fino al 70% dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili;

*Emendamento*

(a) fino al 70% dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, **gli istituti scolastici secondari e di istruzione superiore, le organizzazioni di ricerca e le PMI**, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili;

Or. en

**Emendamento 1316**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) almeno il 30% dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al **70** %.

*Emendamento*

(b) almeno il 30% dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al **50** %.

Or. en

**Emendamento 1317**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Al beneficiario capofila viene chiesto, direttamente dopo la firma della convenzione di sovvenzione, di fornire una stima della percentuale del contributo del programma, considerato rilevante per il clima. Tale informazione viene indicata pubblicamente insieme agli altri dati relativi al progetto.***

Or. en

**Emendamento 1318**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell'azione.

3. I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell'azione ***oppure nel caso in cui le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario sono accettate ai sensi dell'articolo 32.***

Or. en

**Emendamento 1319**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a **tasso fisso**, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell'azione.

*Emendamento*

3. I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell'azione **oppure nel caso in cui le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario sono accettate ai sensi dell'articolo 32.**

Or. en

*Motivazione*

*I tassi di finanziamento si applicano anche nei casi in cui le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario sono accettate.*

**Emendamento 1320**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Se del caso, ***i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando*** il tasso fisso di cui al paragrafo 1, ***tranne nel caso dei*** costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.

*Emendamento*

Se del caso, ***invece di applicare*** il tasso fisso di cui al paragrafo 1, ***i costi indiretti possono essere determinati dai*** costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, ***che coprirebbero anche l'equivalente delle ampie infrastrutture di ricerca di Orizzonte 2020 e*** che sono calcolati sulla base dei costi effettivi ***che consentono chiavi di ripartizione,*** conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.

Or. en

**Emendamento 1321**  
**Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Se del caso, *i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando* il tasso fisso di cui al paragrafo 1, *tranne nel caso dei* costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.

*Emendamento*

Se del caso, *invece di applicare* il tasso fisso di cui al paragrafo 1, *i costi indiretti possono essere determinati dai* costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, *che coprirebbero anche l'equivalente delle ampie infrastrutture di ricerca di Orizzonte 2020 e* che sono calcolati sulla base dei costi effettivi conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.

Or. en

**Emendamento 1322**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *I costi indiretti ammissibili possono anche essere determinati in linea con le prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari, conformemente ai criteri dell'articolo 185 del regolamento finanziario.*

Or. en

*Motivazione*

*In linea con l'emendamento proposto che l'articolo 30 e il nuovo articolo 32 proposto, il presente emendamento chiarisce e applica lo spirito delle disposizioni del regolamento finanziario e del regolamento che istituisce Orizzonte Europa verso una maggiore accettazione delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.*

**Emendamento 1323**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I costi indiretti ammissibili possono anche essere determinati in linea con le prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari, conformemente ai criteri dell'articolo 185 del regolamento finanziario.***

Or. en

**Emendamento 1324**  
**Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In aggiunta*** ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale ***fino alla concorrenza della retribuzione percepita da una persona per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali.***

***In deroga*** ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale ***basati su una retribuzione unica calcolata a livello dell'Unione europea per i ricercatori che partecipano al programma, in conformità del principio "parità di retribuzione a parità di lavoro".***

Or. en

**Emendamento 1325**  
**Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In aggiunta*** ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul

***In deroga*** ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul

progetto, sono ammissibili costi di personale *fino alla concorrenza della retribuzione percepita da una persona per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali.*

progetto, sono ammissibili costi di personale *basati su una retribuzione unica calcolata a livello dell'Unione europea per i ricercatori che partecipano al programma, in conformità del principio "parità di retribuzione a parità di lavoro".*

Or. en

### **Emendamento 1326**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione percepita da una persona per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali.

##### *Emendamento*

In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione percepita da una persona per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali *o da regimi di organizzazioni di ricerca internazionali europee.*

Or. en

### **Emendamento 1327**

**Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

*In aggiunta* ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione percepita da una persona per il

##### *Emendamento*

*In deroga* ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione percepita da una persona per il



lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali.

lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali, **garantendo l'accettazione delle prassi di contabilità nazionali.**

Or. en

**Emendamento 1328**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, ***sono ammissibili*** costi di personale ***fino alla concorrenza della retribuzione percepita da una persona per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali.***

*Emendamento*

In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, ***i*** costi del personale ***sono calcolati in base allo stesso regime di retribuzione per tutto il personale coinvolto, prendendo in considerazione il principio "parità di retribuzione a parità di lavoro"***

Or. en

**Emendamento 1329**  
**Evžen Tošenovský, Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione ***percepita da una persona per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali.***

*Emendamento*

In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla retribuzione ***equa e possono essere differenziati sulla base di regimi nazionali.***

Or. en

## Emendamento 1330

Angelo Ciocca

### Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.

#### *Emendamento*

Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente. ***In particolare, per progetti con un TRL superiore a 5, le sovvenzioni finanziano il CAPEX piuttosto che l'ammortamento.***

Or. en

## Emendamento 1331

Marian-Jean Marinescu

### Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, ***che rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione*** ed è pagata sistematicamente.

#### *Emendamento*

Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, ed è pagata sistematicamente.

Or. en

## Emendamento 1332

Anneleen Van Bossuyt

### Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. In deroga all'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al ***pagamento del saldo*** è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l'importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.

*Emendamento*

4. In deroga all'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al ***rapporto finanziario finale*** è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l'importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.

Or. en

**Emendamento 1333**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. In deroga all'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al ***pagamento del saldo*** è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l'importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.

*Emendamento*

4. In deroga all'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al ***rapporto finanziario finale*** è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l'importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.

Or. en

**Emendamento 1334**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. In deroga all'articolo 186, paragrafo 1, del regolamento finanziario,***

*per la azioni di formazione MSCA e di mobilità, esclusivamente in caso di maternità, congedo parentale o di malattia nella durata della sovvenzione, l'importo massimo della sovvenzione è aumentato dalle indennità dovute al ricercatore.*

Or. en

**Emendamento 1335**

**Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. In deroga all'articolo 186, paragrafo 1, esclusivamente in caso di modifica dello status parentale, l'importo massimo della sovvenzione è aumentato dalle indennità dovute al ricercatore.*

Or. en

**Emendamento 1336**

**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. In conformità dell'articolo 10, sono ammissibili i costi generati dalla gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili".*

Or. en

**Emendamento 1337**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. I beneficiari possono utilizzare le loro prassi abituali di contabilità analitica per individuare e dichiarare i costi sostenuti in relazione a un'azione. La Commissione può specificare un numero limitato di ulteriori condizioni di ammissibilità per prevenire gli abusi e garantire la sana gestione della sovvenzione. La Commissione non può rifiutare prassi di contabilità se i loro risultati non differiscono in modo significativo dai propri e se offrono lo stesso livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione.***

Or. en

**Emendamento 1338**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 32 bis***

***Accettazione delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari***

***1. Ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, un beneficiario può richiedere un'autorizzazione a utilizzare la propria metodologia per il calcolo dei costi.***

***2. Le autorità nazionali che hanno accettato una metodologia nazionale per calcolare i costi sulla base di regimi di finanziamento comparabili ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 3, del***

*regolamento finanziario, possono richiedere un'autorizzazione a utilizzare tale regime nazionale approvato. La decisione si applica a tutti i beneficiari autorizzati dalle autorità nazionali all'uso di tale metodologia.*

*3. La decisione di autorizzazione prende in considerazione l'ammissibilità dei costi, come specificato all'articolo 186, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

*4. La decisione di autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2, si applica per la durata del programma Orizzonte Europa.*

*5. La decisione di autorizzazione è comunicata al più tardi tre mesi dopo la data di ricezione della richiesta.*

*6. Un richiedente che ha fatto richiesta di una decisione di autorizzazione può richiedere una procedura di revisione se ritiene che la procedura di autorizzazione applicabile non sia stata debitamente applicata.*

*7. La certificazione della metodologia nazionale o istituzionale fornisce la base per abbandonare i controlli ex-post*

Or. en

#### *Motivazione*

*Con la proposta del presente nuovo articolo 32, si delinea una procedura affinché i beneficiari possano certificare la propria metodologia di calcolo dei costi.*

#### **Emendamento 1339**

**Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 32 bis*

*Accettazione delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari*

*1. Ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, un beneficiario può richiedere un'autorizzazione a utilizzare la propria metodologia per il calcolo dei costi.*

*2. Le autorità nazionali che hanno accettato una metodologia nazionale per calcolare i costi sulla base di regimi di finanziamento comparabili ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, possono richiedere un'autorizzazione a utilizzare tale sistema nazionale approvato. La decisione si applica a tutti i beneficiari autorizzati dalle autorità nazionali all'uso di tale metodologia.*

*3. La decisione di autorizzazione prende in considerazione l'ammissibilità dei costi, come specificato all'articolo 186, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

*4. La decisione di autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2, si applica per la durata del programma Orizzonte Europa.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Con la proposta del presente nuovo articolo 32, si delinea una procedura affinché i beneficiari possano certificare la propria metodologia di calcolo dei costi. Esso ha come obiettivo il superamento delle difficoltà che ostano al processo di certificazione ai sensi dell'FP7. Limitare in modo efficiente l'onere amministrativo gravante sui beneficiari e sulla Commissione, sollevando i beneficiari che hanno ricevuto la certificazione dai requisiti di controllo ex-post.*

#### **Emendamento 1340**

**Dan Nica**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 32 bis*

*Ore produttive annuali*

*1. I costi di personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione. La prova delle ore effettivamente lavorate è fornita dal partecipante, generalmente attraverso un sistema di registrazione del tempo.*

*2. Per le persone che lavorano esclusivamente per l'azione, non è richiesta la registrazione. In tali casi, il partecipante firma una dichiarazione che certifica che l'interessato ha lavorato esclusivamente per l'azione.*

*3. La convenzione di sovvenzione comprende:*

*(a) i requisiti minimi per il sistema di registrazione delle ore;*

*(b) l'opzione di scelta tra un numero fisso di ore di produzione annue e un metodo diverso per stabilire il numero di ore di produzione annue, conformemente alle prassi abituali del partecipante.*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento ripristina parzialmente le norme di partecipazione dell'articolo 31 di Orizzonte 2020.*

#### **Emendamento 1341**

**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 33 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. ***Sulla base di valutazioni periodiche, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8% o ridurlo al di sotto del 5%.*** Il contributo

#### *Emendamento*

3. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Il contributo dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome



dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome dei beneficiari.

dei beneficiari.

Or. en

**Emendamento 1342**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di valutazioni periodiche, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome dei beneficiari.

*Emendamento*

3. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di valutazioni periodiche  **motivate e inoppugnabili**, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome dei beneficiari.

Or. it

*Motivazione*

*Certezza del contributo dovuto.*

**Emendamento 1343**  
**Jakop Dalunde**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di

*Emendamento*

3. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di

valutazioni periodiche, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8% o ridurlo al di sotto del 5%. Il contributo dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome dei beneficiari.

valutazioni periodiche, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8% **per i progetti ad alto rischio** o ridurlo al di sotto del 5%. Il contributo dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome dei beneficiari.

Or. en

#### **Emendamento 1344**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

##### *Emendamento*

I beneficiari sono proprietari dei risultati **pubblici o privati** che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

Or. en

#### **Emendamento 1345**

**Pilar del Castillo Vera**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Salvo diverso accordo, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare congiuntamente i risultati (senza il diritto di cedere sub-licenze), se

##### *Emendamento*

I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Salvo diverso accordo ***nell'accordo consortile e/o nell'accordo di comproprietà***, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare

gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un'equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.

congiuntamente i risultati (senza il diritto di cedere sub-licenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un'equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.

Or. en

#### **Emendamento 1346**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 35 – titolo**

###### *Testo della Commissione*

35 Sfruttamento *e* diffusione

###### *Emendamento*

Sfruttamento, diffusione *e impegno pubblico*

Or. en

#### **Emendamento 1347**

**Dan Nica**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati, *soprattutto* nell'Unione. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

###### *Emendamento*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati *migliori, in via prioritaria* nell'Unione *e nei paesi associati*. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

Or. en

### Emendamento 1348

Ashley Fox, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

###### *Testo della Commissione*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati, **soprattutto** nell'Unione. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

###### *Emendamento*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati, **in via prioritaria** nell'Unione **e/o nei paesi associati**. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

Or. en

### Emendamento 1349

Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

###### *Testo della Commissione*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati, **soprattutto nell'Unione**. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

###### *Emendamento*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati **nei paesi che hanno contribuito al programma**. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

Or. en

### Emendamento 1350

Françoise Grossetête

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati, **soprattutto** nell'Unione. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

*Emendamento*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati, **preferibilmente** nell'Unione. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

Or. fr

**Emendamento 1351**  
**Gunnar Hökmark**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati, **soprattutto nell'Unione**. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

*Emendamento*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

Or. en

**Emendamento 1352**  
**Jakop Dalunde**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il programma di lavoro può prevedere

*Emendamento*

Il programma di lavoro può prevedere

obblighi supplementari in materia di sfruttamento.

obblighi supplementari in materia di sfruttamento. ***Saranno stabilite condizioni aggiuntive circa la valorizzazione e la diffusione dei risultati riguardanti le tecnologie potenzialmente in grado di affrontare le principali sfide per la società, ad esempio la messa a punto di una tecnologia medica innovativa (un farmaco, un metodo diagnostico o un vaccino) o le tecnologie volte a combattere il cambiamento climatico.***

Or. en

**Emendamento 1353**  
**Gunnar Hökmark**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un'adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.

*Emendamento*

Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un'adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate, ***all'interno o all'esterno dell'Unione***, a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.

Or. en

**Emendamento 1354**  
**Françoise Grossetête**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo ***entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un'adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati.*** È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.

*Emendamento*

Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo ***come indicato nel suo piano di sfruttamento e diffusione, è necessario lanciare una procedura specifica concordata da tutti i portatori di interesse, per trasferire le attività di sfruttamento a un'altra parte.*** È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.

Or. en

**Emendamento 1355**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi, i beneficiari diffondono i loro risultati il più rapidamente possibile.

*Emendamento*

Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi, i beneficiari diffondono i loro risultati il più rapidamente possibile. ***Il risultato è reso disponibile in un formato aperto, che consente l'accesso e il riutilizzo dei dati, anche per l'esecuzione di prove e l'estrazione di dati.***

Or. en

**Emendamento 1356**

**Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione.

*Emendamento*

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione *che salvaguardino gli interessi economici e scientifici dell'UE.*

Or. en

**Emendamento 1357**  
**Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*L'accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale ma, ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.*

*Emendamento*

*In merito alla diffusione dei dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione prevede, nel contesto dell'accesso aperto equo ai dati di ricerca e della loro conservazione, termini e condizioni a cui è fornito l'accesso equo a tali risultati, garantendo deroghe solide e semplici secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". Ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, la vita privata, la riservatezza, le norme di sicurezza, i segreti commerciali, gli interessi commerciali legittimi o i diritti di proprietà intellettuale o la competitività esterna dell'Unione.*

Or. en

**Emendamento 1358**  
**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

L'accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale ma, ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.

*Emendamento*

L'accesso aperto ai dati di ricerca, ***soggiacente ai risultati di ricerca pubblicati***, è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale ma, ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale, ***oppure se i costi di conservazione o fornitura di dati sono sproporzionati***.

Or. en

**Emendamento 1359**  
**Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

L'accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale ma, ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.

*Emendamento*

L'accesso aperto ai dati di ricerca, ***soggiacente ai risultati di ricerca pubblicati***, è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale ma, ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale ***se i costi di conservazione o fornitura di dati sono sproporzionati***.

Or. en

## Emendamento 1360

Patrizia Toia

### Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

*Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta.*

#### *Emendamento*

*Tuttavia, in linea generale si applica la politica dell'accesso aperto, così da permettere l'accesso gratuito e online alle pubblicazioni di ricerca finanziate dall'UE. I risultati dei progetti sono resi disponibili nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in una rivista scientifica sottoposta a peer review e in base ai termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.*

Or. it

#### *Motivazione*

*Favorire l'accesso aperto per la diffusione dei risultati.*

## Emendamento 1361

Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni

### Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Il programma di lavoro può prevedere **obblighi** supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta.

#### *Emendamento*

Il programma di lavoro può prevedere **incentivi** supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta.

Or. en

## Emendamento 1362

Christian Ehler

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.

*Emendamento*

I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca **generati in un'azione di Orizzonte Europa** conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.

Or. en

**Emendamento 1363**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il programma di lavoro può prevedere **obblighi** supplementari in materia di impiego del cloud europeo per la scienza aperta a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.

*Emendamento*

Il programma di lavoro può prevedere **incentivi** supplementari in materia di impiego del cloud europeo per la scienza aperta a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.

Or. en

**Emendamento 1364**  
**Françoise Grossetête**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un

*Emendamento*

Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un

servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici *spiegano* come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione.

servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici *giustificano* come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione. ***Se il beneficiario non riesce a fornire tale giustificazione, una licenza non esclusiva può essere accordata ad altri soggetti giuridici candidati allo sfruttamento dei risultati nell'Unione o a dei paesi terzi associati. Al fine di trovare e di selezionare i candidati, viene utilizzata la piattaforma on-line citata all'articolo 35.1.***

Or. fr

#### *Motivazione*

*Risulta necessario favorire lo sfruttamento dei risultati della ricerca sul territorio dell'UE, tanto più se essa riceve finanziamenti pubblici. Ciò risulta ancora più importante se la ricerca riguarda dei settori strategici per la concorrenza, l'autonomia e la sicurezza dell'Unione.*

#### **Emendamento 1365**

**Edouard Martin, Pervenche Berès**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici *spiegano* come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse

#### *Emendamento*

Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici *dimostrano* come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse

dell'Unione.

dell'Unione. *Se il beneficiario non è in grado di presentare tale dimostrazione, può essere conferita una licenza non esclusiva, in termini ragionevoli sulla base della circostanza. Altrimenti la sovvenzione deve essere rimborsata.*

Or. fr

#### **Emendamento 1366**

**Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. *Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione.*

##### *Emendamento*

Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento, *rispettando l'interesse scientifico, finanziario, economico e tecnologico dell'UE.*

Or. en

#### **Emendamento 1367**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte

##### *Emendamento*

Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte

contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione.

contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento ***e delinea le modalità attraverso le quali il prodotto può essere reso accessibile e conveniente.*** Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione.

Or. en

#### **Emendamento 1368**

**Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Laddove possibile, i beneficiari includono l'impegno pubblico e l'educazione scientifica come obiettivo della comunicazione e diffusione.***

Or. en

#### **Emendamento 1369**

**Christian Ehler**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I beneficiari sviluppano ulteriormente il piano durante l'azione e dopo ***la sua conclusione.***

I beneficiari sviluppano ulteriormente il piano durante l'azione e ***fino a due anni*** dopo ***il pagamento finale.***

**Emendamento 1370**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2**

*Testo della Commissione*

I beneficiari sviluppano ulteriormente il piano durante l'azione *e dopo la sua conclusione*.

*Emendamento*

I beneficiari sviluppano ulteriormente il piano durante l'azione.

Or. it

*Motivazione*

*Evitare di imporre obblighi una volta concluso il progetto.*

**Emendamento 1371**

**Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2**

*Testo della Commissione*

I beneficiari sviluppano ulteriormente il piano durante l'azione *e dopo la sua conclusione*.

*Emendamento*

I beneficiari possono descrivere ulteriormente il piano durante l'azione.

Or. en

*Motivazione*

*Dopo la conclusione del progetto o dell'azione, i beneficiari sono di solito nel processo di un'altra azione/un altro progetto. L'ex consorzio o team potrebbe anche cessare di esistere dopo la fine del progetto/dell'azione.*

**Emendamento 1372**

**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le informazioni **richieste** riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.

*Emendamento*

7. Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni **necessarie** riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati **alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione**. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.

Or. en

**Emendamento 1373**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis. Quando un articolo scientifico derivante da un'attività di ricerca finanziata per almeno la metà con fondi pubblici è pubblicato su una rivista periodica, il suo autore ha il diritto di rendere disponibile in forma digitale in formato aperto, gratuitamente, previo accordo di eventuali coautori, la versione definitiva del manoscritto accettato per la pubblicazione, a condizione che l'editore metta gratuitamente a disposizione il manoscritto in forma digitale o, in mancanza, al termine di un periodo che decorre dalla data della prima pubblicazione.**

**La versione resa disponibile ai sensi del primo paragrafo non è soggetta allo sfruttamento editoriale commerciale. Qualsiasi disposizione contrattuale in**



*contrasto con l'eccezione di cui al presente articolo è inapplicabile.*

Or. en

**Emendamento 1374**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis. *Gli Stati membri istituiscono ex novo o identificano tra i soggetti pubblici già esistenti "punti di contatto" a supporto dei beneficiari del programma alla disseminazione dei risultati raggiunti.***

Or. it

*Motivazione*

*Supporto istituzionale ai beneficiari per garantire il massimo grado di disseminazione.*

**Emendamento 1375**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis. *Laddove possibile, i beneficiari includono l'impegno pubblico e l'educazione scientifica come obiettivo della comunicazione e diffusione.***

Or. en

**Emendamento 1376**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,**

José Blanco López

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 7 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 ter. I beneficiari includeranno le azioni concrete per diffondere le conoscenze e disseminare il programma tra i giovani a cominciare dalle prime fasi della scolarizzazione.**

Or. en

**Emendamento 1377**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godono ancora di diritti di accesso ai risultati. **La notifica deve contenere informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi** diritti di accesso.

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati **e per le sue entità affiliate** o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, **oppure a causa degli obblighi di confidenzialità conseguenti o in relazione a transazioni di fusione e acquisizione**, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godono ancora di diritti di accesso ai risultati **o che possono ancora richiedere la concessione** di diritti di accesso.

Or. en

**Emendamento 1378**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati.

*Emendamento*

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati **e per le sue entità affiliate**, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati.

Or. en

**Emendamento 1379**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. ***I beneficiari possono*** concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli, se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi.

*Emendamento*

3. ***A condizione che i diritti di accesso ai risultati possano essere esercitati e che tutti gli altri obblighi in materia di sfruttamento siano rispettati dal partecipante che detiene i risultati, quest'ultimo può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di sfruttarli, anche su base esclusiva. È possibile concedere licenze esclusive attinenti ai risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro relativi diritti di accesso.***

Or. en

**Emendamento 1380**  
**Françoise Grossetête**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:

#### *Emendamento*

Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto **per la Commissione** di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:

Or. en

## **Emendamento 1381**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Gli accordi per la concessione di licenze non esclusive devono essere promossi poiché gli accordi per il trasferimento di tecnologia incoraggiano la concorrenza e promuovono la ricerca e lo sviluppo. Se l'esclusività è necessaria per attirare gli investitori, gli accordi per il trasferimento di tecnologia includono disposizioni che garantiscono la disponibilità e l'accessibilità economica del prodotto o processo potenziale. Le istituzioni per il trasferimento devono essere incoraggiate per mantenere i diritti di modifica o revoca nel caso in cui l'accordo si traduca in un accesso non soddisfacente al potenziale prodotto finale.***

Or. en

## **Emendamento 1382**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Una banca dati accessibile al pubblico fornirà una panoramica completa di tutte le eccezioni fatte nel rispetto dei principi dell'accesso aperto che specificano i finanziamenti concessi; essa includerà una voce specifica dedicata a ciascun progetto di ricerca e a una descrizione esaustiva e dettagliata dei motivi per i quali non era necessaria la conformità ai principi dell'accesso aperto.**

Or. it

*Motivazione*

*Favorire l'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata dall'Unione europea deve essere un obiettivo cardine del programma.*

**Emendamento 1383**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter. Gli accordi di licenza non esclusiva devono essere promossi come accordi di trasferimento di tecnologie, al fine di sfruttare al massimo le soluzioni innovative nell'interesse pubblico e a favore dell'accessibilità dei risultati della ricerca. Tali pratiche di autorizzazione e divulgazione possono includere l'uso di licenze non esclusive come procedura standard o "politiche non assertive", l'obbligo specifico del licenziatario di concedere forniture dirette alle popolazioni colpite e altri strumenti che incoraggiano la concorrenza e favoriscono la R & I.**

*Motivazione*

*Favorire l'accesso aperto.*

**Emendamento 1384**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 4 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 quater. In caso di attività di innovazione di forte rilevanza per le esigenze dei paesi in via di sviluppo, anche nel campo della salute globale, la Commissione include nelle convenzioni di concessione delle condizioni di licenza finalizzate al miglioramento dell'accesso e della convenienza dei prodotti biomedici nei paesi in via di sviluppo.***

*Motivazione*

*Favorire l'accesso aperto.*

**Emendamento 1385**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 quinquies. L'istituzione di un insieme di brevetti deve essere incoraggiata al fine di consentire la condivisione di dati scientifici brevettati e aumentare gli sforzi di collaborazione e la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo su specifiche esigenze tecnologiche, fornendo al tempo stesso un'adeguata compensazione per il***

*titolare di tali diritti. Questo meccanismo deve rivelarsi pienamente adatto per tecnologie che sono sia complesse che costose, permettendo di evitare il blocco della ricerca, catalizzando gli sforzi del settore pubblico e di quello privato.*

Or. it

*Motivazione*

*Favorire l'accesso aperto.*

**Emendamento 1386**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – paragrafo 4 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 sexies. Al fine di migliorare la trasparenza sui diritti di proprietà per i prodotti sviluppati con finanziamenti pubblici, su tutti i diritti esclusivi richiesti e concessi, la parte proprietaria dei diritti e i prodotti che questi ultimi proteggono dovranno essere facilmente identificabili in un database pubblico e facile da consultare.*

Or. it

*Motivazione*

*Favorire l'accesso aperto.*

**Emendamento 1387**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – paragrafo 4 septies (nuovo)**

*4 septies. Ogni Stato membro deve essere in grado di sollevare i diritti di esclusività, sotto forma di diritti di proprietà intellettuale o protezione dei dati, come garantito per tutelare l'interesse pubblico da un indebito sfruttamento privato. Nel settore della salute, in particolare, tali disposizioni devono essere in linea con l'accordo TRIPS.*

Or. it

Motivazione

*Favorire l'accesso aperto.*

**Emendamento 1388**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 1**

*Testo della Commissione*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi.

*Emendamento*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ***prendendo in considerazione gli interessi legittimi dei beneficiari e ogni altro vincolo, quali le norme di protezione dei dati, di sicurezza, i segreti commerciali o i diritti di proprietà intellettuale e deve essere garantito sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche volte a garantire che tali diritti vengano utilizzati soltanto per lo scopo preposto e che siano attuati gli obblighi di confidenzialità***



*appropriati.*

Or. en

### **Emendamento 1389**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. ***L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi.***

##### *Emendamento*

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione.

Or. en

### **Emendamento 1390**

**Angelo Ciocca**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società inclusiva e sicura", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è

##### *Emendamento*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società inclusiva e sicura", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è

concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. ***Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti dei partecipanti.*** Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

Or. en

### **Emendamento 1391** **Françoise Grossetête**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società inclusiva e sicura", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

##### *Emendamento*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società inclusiva e sicura", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. ***Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti dei partecipanti.*** Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

Or. en

## **Emendamento 1392**

**Patrizia Toia**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico 'Società inclusiva e *sicura*', settore di intervento 'Protezione e sicurezza', i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

##### *Emendamento*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società inclusiva e *riflessiva*", *settore "Società sicure"*, settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

Or. it

##### *Motivazione*

*Adeguamento alla struttura del programma modificata.*

## **Emendamento 1393**

**Pilar del Castillo Vera**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 2**

### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società inclusiva e sicura", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

### *Emendamento*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società inclusiva e sicura", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso ***non si estende alle conoscenze preesistenti dei partecipanti***, è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

Or. en

### **Emendamento 1394**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 2**

### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società ***inclusiva e sicura***", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale

### *Emendamento*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società ***resiliente***", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale

settore. L'accesso è *utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso* sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

settore. L'accesso è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

Or. en

## **Emendamento 1395** **Jens Geier**

### **Proposta di regolamento** **Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società *inclusiva e sicura*", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

#### *Emendamento*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società *sicure*", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste *e il loro scopo* a tutti gli Stati membri *e alle istituzioni dell'UE*.

Or. en

## **Emendamento 1396**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, José Blanco López**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società *inclusiva e sicura*", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

##### *Emendamento*

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società sicura", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

Or. en

## **Emendamento 1397**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 37 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***6 bis. Nel caso di un'innovazione particolarmente importante per le esigenze dei paesi in via di sviluppo,***

*anche nel campo della salute globale, la Commissione include nella convenzione di sovvenzione condizioni in materia di concessione di licenze atte a migliorare l'accesso e l'accessibilità economica dei prodotti biomedici nei paesi in via di sviluppo tramite "condizioni in materia di concessione di licenze per uso umanitario".*

Or. en

### **Emendamento 1398**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 38 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Norme specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

##### *Emendamento*

Norme specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso *e portabilità* si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

Or. en

### **Emendamento 1399**

**Christian Ehler**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 38 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Norme specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle

##### *Emendamento*

Norme specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER,

azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

*dell'EIT*, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

Or. en

## **Emendamento 1400** **Pilar del Castillo Vera**

### **Proposta di regolamento** **Articolo 38 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Norme specifiche in materia di *proprietà*, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

#### *Emendamento*

Norme specifiche in materia di sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

Or. en

## **Emendamento 1401** **Jens Geier**

### **Proposta di regolamento** **Articolo 39 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso, se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso.

#### *Emendamento*

2. Qualsiasi soggetto giuridico *che rispetti i valori fondamentali e i principi dell'Unione europea, come indicato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso, se non diversamente previsto nel



programma di lavoro o nelle regole di concorso.

Or. en

**Emendamento 1402**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 39 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può organizzare l'attribuzione di premi con:

*Emendamento*

3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può, ***se del caso***, organizzare l'attribuzione di premi con:

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento chiarisce il testo e lo allinea alla formulazione del considerando 53.*

**Emendamento 1403**  
**Jakop Dalunde**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 39 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il programma di lavoro o le regole di concorso ***possono comprendere*** obblighi in materia di comunicazione, sfruttamento e diffusione.

*Emendamento*

4. Il programma di lavoro o le regole di concorso ***comprendono*** obblighi in materia di comunicazione, ***proprietà, diritti di accesso***, sfruttamento e diffusione, ***incluse le disposizioni di concessione delle licenze, per garantire il massimo utilizzo dei risultati e il loro accesso conveniente e diffuso.***

Or. en

**Emendamento 1404**  
**Lambert van Nistelrooij, Barbara Kudrycka**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 39 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il programma di lavoro o le regole di concorso **possono comprendere** obblighi in materia di comunicazione, sfruttamento e diffusione.

*Emendamento*

4. Il programma di lavoro o le regole di concorso **comprendono** obblighi in materia di comunicazione, sfruttamento e diffusione.

Or. en

**Emendamento 1405**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Disposizioni specifiche e trasparenti in materia di proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione, comprese le disposizioni in materia di licenze, saranno previste all'interno delle condizioni che disciplinano l'assegnazione di un premio, per garantire il massimo utilizzo dei risultati e un accesso effettivo e diffuso ai risultati.**

Or. it

*Motivazione*

*Garantire la massima diffusione dei risultati stabilendo precise condizioni.*

**Emendamento 1406**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 41 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Le operazioni di finanziamento misto in applicazione del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

*Emendamento*

Le operazioni di finanziamento misto in applicazione del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario, **a condizione che venga evitato l'eccessivo rischio finanziario.**

Or. en

**Emendamento 1407**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – titolo**

*Testo della Commissione*

Finanziamenti misti di **Orizzonte Europa e del CEI**

*Emendamento*

Finanziamenti misti **del programma**

Or. en

**Emendamento 1408**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Le componenti dei finanziamenti misti **di Orizzonte Europa o del CEI** costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da 30 a 33.

*Emendamento*

1. Le componenti dei finanziamenti misti **del programma** costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da **19, 20, 23, 24, 25, 26**, da 30 a 33.

Or. en

**Emendamento 1409**  
**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,**

**José Blanco López**

**Proposta di regolamento  
Articolo 42 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all'articolo 43. Il sostegno nell'ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l'azione può essere finanziata come ***un'operazione di finanziamento misto o un'operazione di finanziamento e di investimento coperta dalla garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU. In deroga all'articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2) e, in particolare, lettere a) e d), non si applicano al momento dell'attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.***

*Emendamento*

2. Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all'articolo 43. Il sostegno nell'ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l'azione può essere finanziata come un'operazione di finanziamento e di investimento coperta dalla garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU. In deroga all'articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2) e, in particolare, lettere a) e d), non si applicano al momento dell'attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.

Or. en

**Emendamento 1410**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,  
José Blanco López**

**Proposta di regolamento  
Articolo 42 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

***3. Il finanziamento misto di Orizzonte Europa può essere attribuito a un'azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l'impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 19, 20, 23, 24, 25 e 26. Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all'articolo 29, per analogia con l'articolo***

*Emendamento*

***soppresso***

**43, paragrafo 9, e alle condizioni supplementari definite nel programma di lavoro.**

Or. en

**Emendamento 1411**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il finanziamento misto **di Orizzonte Europa** può essere attribuito a un'azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l'impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 19, 20, 23, 24, 25 e 26. Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all'articolo 29, per analogia con l'articolo 43, **paragrafo 9**, e alle condizioni supplementari definite nel programma di lavoro.

*Emendamento*

3. **Un altro** finanziamento misto **del programma** può essere attribuito a un'azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l'impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 19, 20, 23, 24, 25, **26 e da 30 a 33**. Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all'articolo 29, per analogia con l'articolo 43 e alle condizioni supplementari definite nel programma di lavoro.

Or. en

**Emendamento 1412**  
**Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Il finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI è messo a disposizione in modo tale da **non falsare la** concorrenza.

*Emendamento*

5. Il finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI è messo a disposizione in modo tale da **promuovere la competitività dell'UE evitando al contempo la**

*distorsione della* concorrenza.

Or. en

**Emendamento 1413**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Il finanziamento misto **di Orizzonte Europa e del CEI** è messo a disposizione in modo tale da non falsare la concorrenza.

*Emendamento*

5. Il finanziamento misto **del programma** è messo a disposizione in modo tale da non falsare la concorrenza.

Or. en

**Emendamento 1414**  
**Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI **o impresa a media capitalizzazione**, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. **La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.**

*Emendamento*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

Or. en

**Emendamento 1415**  
**Olle Ludvigsson**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. ***La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.***

*Emendamento*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

Or. en

**Emendamento 1416**  
**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro *o* in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.

*Emendamento*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro, in un paese associato, ***in un paese EFTA oppure in un ex membro del precedente programma quadro.*** La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.

Or. en

**Emendamento 1417**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il beneficiario **dello strumento** Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.

*Emendamento*

1. Il beneficiario **degli strumenti First Market Entry e** Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, **scale-up**, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.

Or. it

*Motivazione*

*L'inserimento di una fase intermedia di 'First Market Entry' (o 'Take up') è necessario per colmare il gap tra la realizzazione di una soluzione innovativa, con potenziale di mercato, e la fase di crescita (Accelerator). La 'First Market Entry' Action dovrebbe consentire, attraverso il coinvolgimento di un First Client, una prima immissione sul mercato e quindi il successivo consolidamento e la rapida crescita attraverso lo strumento Accelerator.*

**Emendamento 1418**  
**Isabella De Monte**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. **La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.**

*Emendamento*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. **L'acceleratore di EIC e Pathfinder sono aperti alla partecipazione di grandi organizzazioni che già intraprendono attività di incubazione e accelerazione.**

Or. en



## Emendamento 1419

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. ***La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.***

##### *Emendamento*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. ***Le start-up selezionate in passato da una delle CCI dell'EIT devono avere un accesso rapido alle attività dell'acceleratore.***

Or. en

## Emendamento 1420

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Pilar del Castillo Vera**

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI ***o impresa a media capitalizzazione***, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta ***può essere*** presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare ***o sostenere*** tale beneficiario.

##### *Emendamento*

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up ***o di*** PMI, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta ***è*** presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.

Or. en

##### *Motivazione*

*Lo strumento per le imprese a media capitalizzazione è InvestEU. Le proposte sono presentate dai beneficiari. Non c'è bisogno di intermediari.*

**Emendamento 1421**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,  
José Blanco López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Un'unica decisione di aggiudicazione mette a disposizione **finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell'Unione previste nell'ambito del finanziamento misto del CEI.**

*Emendamento*

2. Un'unica decisione di aggiudicazione mette a disposizione **una sovvenzione di almeno il 70% dei costi ammissibili totali.**

Or. en

**Emendamento 1422**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,  
José Blanco López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Durante l'esecuzione di tale sovvenzione, una seconda decisione di concessione può fornire finanziamenti per le altre forme di contributo dell'Unione nell'ambito del finanziamento misto EIC.**

Or. en

**Emendamento 1423**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,  
José Blanco López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *Il sostegno dell'acceleratore EIC deve essere limitato a un massimo di 5 milioni di EUR per operazione, considerando insieme la sovvenzione più la parte finanziaria.*

Or. en

**Emendamento 1424**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 4 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

– *eccellenza;*

*Emendamento*

– *il valore dell'idea di ricerca e il livello di probabilità di raggiungere risultati che contribuiscono alla competitività del settore;*

Or. en

**Emendamento 1425**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 4 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

– *eccellenza;*

*Emendamento*

– *valore aggiunto europeo; qualità;*

Or. en

**Emendamento 1426**  
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 4 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

– impatto;

*Emendamento*

– impatto *sociale, scientifico, ambientale e/o economico per l'Unione e/o in linea con le priorità politiche dell'Unione*;

Or. en

**Emendamento 1427**

**Lambert van Nistelrooij**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 4 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

– impatto;

*Emendamento*

– impatto; *incluso l'impatto territoriale*;

Or. en

**Emendamento 1428**

**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 4 – trattino 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *eccellenza*;

Or. en

**Emendamento 1429**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 4 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

– livello di rischio dell'azione e necessità di sostegno dell'Unione.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

**Emendamento 1430**

**Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Clare Moody, Christian Ehler, Evžen Tošenovský, Barbara Kudrycka, Michał Boni, Lambert van Nistelrooij**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 5 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

5. Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

*Emendamento*

5. Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa **(incluso l'EIT e i suoi CCI)** possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

Or. en

**Emendamento 1431**

**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 5 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

5. Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i

*Emendamento*

5. Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i

primi **due** criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

primi **tre** criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

Or. en

**Emendamento 1432**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 5 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

5. Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano **Orizzonte Europa** possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

*Emendamento*

5. Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano **il programma** possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

Or. en

**Emendamento 1433**  
**Zdzisław Krasnodebski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 5 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

– la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020 o dal presente programma, **o da un programma nazionale analogo allo strumento Pathfinder del CEI e riconosciuto come tale dalla Commissione;**

*Emendamento*

– la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020 o dal presente programma;

Or. en

**Emendamento 1434**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 5 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

– si basa sul riesame di un progetto precedente che valuta *l'eccellenza* e l'impatto della proposta, subordinatamente alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.

*Emendamento*

– si basa sul riesame di un progetto precedente che valuta *la qualità* e l'impatto della proposta, subordinatamente alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.

Or. en

**Emendamento 1435**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 6 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

– la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative *ai primi due* criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 4;

*Emendamento*

– la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative *a ciascuno dei* criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 4;

Or. en

**Emendamento 1436**  
**Zdzisław Krasnołębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 7 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Per giustificati motivi, ivi compresa la conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti indipendenti.

*Emendamento*

Per giustificati motivi, ivi compresa la conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti indipendenti. *sulla base del parere del comitato del programma, secondo la*

*procedura d'esame.*

Or. en

**Emendamento 1437**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 7 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Per giustificati motivi, ivi compresa la conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti indipendenti.

*Emendamento*

Per giustificati motivi, ivi compresa la conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti indipendenti. ***Il pertinente comitato del programma è informato di tale rifiuto.***

Or. en

**Emendamento 1438**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 10 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il contratto relativo all'azione selezionata stabilisce tappe fondamentali *specifiche*, il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del finanziamento misto del CEI.

*Emendamento*

Il contratto relativo all'azione selezionata stabilisce tappe *specifiche, misurabili e* fondamentali, il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del finanziamento misto del CEI.

Or. it

*Motivazione*

*Criterio di certezza per stabilire le tappe.*

**Emendamento 1439**  
**Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 11 – comma 2**

*Testo della Commissione*

La Commissione può decidere di aumentare il finanziamento misto del CEI, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti.

*Emendamento*

La Commissione può decidere di aumentare il finanziamento misto del CEI, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti ***soggetto al parere del comitato del programma ai sensi della procedura d'esame.***

Or. en

**Emendamento 1440**  
**Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 43 bis***

***Razionalizzazione del sostegno alle PMI  
attraverso un apposito strumento***

***1. Oltre a creare migliori condizioni per la partecipazione delle PMI a tutte le opportunità pertinenti in Orizzonte Europa, sulla base dell'esperienza di Orizzonte 2020, uno strumento per le PMI destinato alle micro e piccole imprese sarà creato nell'ambito di un unico sistema di gestione centralizzata e attuato principalmente dal basso verso l'alto attraverso un invito aperto e continuo, adattato alle esigenze delle PMI.***

***2. Almeno il 20% del bilancio totale combinato per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale e del pilastro III "Innovazione aperta" è destinato alle PMI.***

Or. en

**Emendamento 1441**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 43 bis**

***Strumento per le PMI per l'innovazione incrementale***

***1. Uno strumento specifico per le PMI destinato alle PMI con un potenziale di innovazione è proseguito nell'ambito di un unico sistema di gestione centralizzato e attuato principalmente dal basso verso l'alto attraverso un invito aperto e continuo adattato alle esigenze delle PMI, come continuazione dello strumento per le PMI di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013, incentrato sull'innovazione incrementale.***

Or. en

**Emendamento 1442**

**Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 43 bis**

***È istituito uno strumento dedicato per l'innovazione incrementale destinato alle PMI nel quadro di un unico sistema di gestione centralizzato. Esso sarà attuato principalmente "dal basso verso l'alto" mediante un bando di gara che tenga conto delle esigenze delle PMI.***

Or. en

**Emendamento 1443**

**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**

**Titolo 2 – capo V bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Innovazione per le PMI***

***1. Il sostegno alle PMI sarà attuato attraverso uno strumento dedicato.***

***2. L'Unione predispone condizioni favorevoli alla partecipazione delle PMI a tutte le opportunità pertinenti in Horizon Europe, sulla base dell'esperienza maturata con Orizzonte 2020 incluso il pilota EIC. Al contempo è istituito uno strumento per le PMI destinato a tutti i tipi di PMI con un potenziale di innovazione. Esso è gestito da un unico sistema centralizzato ed è attuato principalmente in modo ascendente attraverso un invito aperto in modo continuo, adattato alle esigenze delle PMI. Lo strumento supporterà attività di ricerca e innovazione sia nel secondo pilastro che nell'EIC.***

***3. Almeno il 20 % del bilancio complessivo combinato del II pilastro "Pilastro globale e competitività industriale" e del III pilastro "Innovazione aperta" sarà dedicato alle PMI. Nell'ambito dell'obiettivo di assegnare almeno il 20 % di questi bilanci complessivi combinati, una quota adeguata sarà assegnata allo strumento dedicato per le PMI durante tutto il periodo in cui è in vigore il programma Orizzonte Europa.***

***4. Un'attenzione particolare sarà prestata alle idee progettuali che aiutano a raggiungere l'innovazione aperta, beneficiando così di un più ampio coinvolgimento di attori.***

**5. Nella maggior misura possibile sarà dedicata una rappresentanza adeguata delle PMI nelle missioni di cui all'articolo 7 e ai partenariati pubblico-privato di cui all'articolo 8.**

Or. it

*Motivazione*

*Un capitolo dedicato alle PMI è necessario in ragione della loro importanza nel tessuto europeo.*

**Emendamento 1444**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Titolo 2 – capo V bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Innovazione per le PMI***

***Articolo 43 bis***

***Razionalizzazione del sostegno alle PMI attraverso un apposito strumento***

***1. Oltre a creare migliori condizioni per la partecipazione delle PMI a tutte le opportunità pertinenti in Orizzonte Europa, sulla base dell'esperienza di Orizzonte 2020, incluso il progetto pilota del CEI, uno strumento per le PMI destinato a tutte le tipologie di PMI con un potenziale di innovazione sarà creato nell'ambito di un unico sistema di gestione centralizzata e attuato principalmente dal basso verso l'alto attraverso un invito aperto e continuo, adattato alle esigenze delle PMI. Lo strumento sosterrà le attività di ricerca e sviluppo in tutti i poli di attività e nel CEI.***

***2. Almeno il 20% del bilancio totale combinato per il secondo pilastro "Sfide globali e competitività industriale e del terzo pilastro "Innovazione aperta" è destinato alle PMI. Nell'ambito***

*dell'obiettivo di destinare almeno il 20% di questi bilanci complessivi combinati, una quota adeguata di tali bilanci combinati sarà assegnata allo strumento specifico per le PMI, calcolato come media della durata di Orizzonte Europa.*

*3. Particolare attenzione potrebbe essere prestata alle idee progettuali che contribuiscono alla realizzazione di un'innovazione aperta, a vantaggio di una quota maggiore di attori.*

*4. Particolare attenzione è prestata all'adeguata rappresentanza delle PMI nelle missioni di cui all'articolo 7 e nei partenariati pubblico-privato di cui all'articolo 8.*

Or. en

**Emendamento 1445**  
**Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**  
**Titolo 2 – capo V bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Innovazione per le PMI***

***Razionalizzazione del sostegno alle PMI attraverso un apposito strumento***

***1. Sulla base dell'esperienza di Orizzonte 2020, compreso il progetto pilota del CEI, oltre alla creazione di condizioni migliori per la partecipazione attiva delle PMI a tutte le opportunità pertinenti in Orizzonte Europa, uno strumento per le PMI destinato a tutti i tipi di PMI con un potenziale di innovazione è istituito nell'ambito di un unico sistema di gestione centralizzato e attuato principalmente secondo un approccio dal basso verso l'alto attraverso un invito aperto continuamente adattato alle esigenze delle PMI. Lo strumento sostiene le attività di ricerca e sviluppo in tutti i***

*poli di attività e nel CEI.*

*2. Almeno il 20% del bilancio totale combinato per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" e per il pilastro III "Innovazione aperta" è destinato alle PMI. Una quota adeguata di questi bilanci combinati, nell'ambito dell'obiettivo combinato del 20% del totale degli stanziamenti di bilancio, sarà assegnata allo strumento specifico per le PMI, calcolato in media sulla durata di Orizzonte Europa.*

*3. Le idee di progetto che contribuiscono alla realizzazione di un'innovazione aperta devono ricevere un'attenzione particolare, in modo da beneficiare una quota maggiore di attori.*

*4. Particolare attenzione è prestata all'adeguata rappresentanza delle PMI nelle missioni di cui all'articolo 7 e nei partenariati pubblico-privato di cui all'articolo 8.*

Or. en

#### **Emendamento 1446**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 44 – titolo**

*Testo della Commissione*

Nomina di esperti esterni

*Emendamento*

Nomina di esperti esterni ***indipendenti***

Or. en

#### **Emendamento 1447**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 44 – paragrafo -1 (nuovo)**

PE627.734v01-00

94/117

AM\1162654IT.docx

**-1. 1. La Commissione e, se del caso, gli organismi di finanziamento possono nominare esperti indipendenti per valutare le proposte conformemente all'articolo 25 e 26 o fornire consulenza o assistenza per:**

**(a) la valutazione delle proposte;**

**(b) il monitoraggio dell'attuazione delle azioni realizzate nell'ambito dei programmi in questione;**

**(c) l'attuazione della politica o dei programmi di ricerca e di innovazione dell'Unione, incluso Orizzonte 2020, nonché la realizzazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca;**

**(d) la valutazione dei programmi di ricerca e di innovazione;**

**(e) l'architettura della politica di ricerca e di innovazione dell'Unione, compresa la preparazione di futuri programmi.**

Or. en

### **Emendamento 1448**

**Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel**

#### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se **giustificato** e se la selezione è effettuata in modo trasparente.

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, **soltanto** se **un invito a manifestare interesse non identifica esperti esterni adatti. Qualunque selezione di esperti esterni senza un invito a manifestare interesse deve essere debitamente giustificata** e la

selezione è effettuata in modo trasparente.

Or. en

### **Emendamento 1449**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 44 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se **giustificato e se la selezione è** effettuata in modo trasparente.

##### *Emendamento*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, **soltanto se un invito a manifestare interesse non identifica esperti esterni adatti. Qualunque selezione di esperti esterni senza un invito a manifestare interesse deve essere debitamente giustificata ed** effettuata in modo trasparente.

Or. en

### **Emendamento 1450**

**Christian Ehler**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 44 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.

##### *Emendamento*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni **che dovranno dimostrare la propria indipendenza e capacità di sostenere gli obiettivi di ricerca europei,** possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.

Or. en



**Emendamento 1451**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni ***che dovranno dimostrare la propria indipendenza e capacità di sostenere gli obiettivi di ricerca europei,*** possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.

Or. en

**Emendamento 1452**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ***gli*** esperti esterni possono essere selezionati ***senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.***

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, esperti esterni ***indipendenti*** possono essere selezionati ***su una base diversa da un bando di espressione di interesse solo se tale bando non abbia permesso l'individuazione di esperti adeguati. Eventuali metodi alternativi saranno debitamente giustificati.***

Or. it

*Motivazione*

*Garantire certezza e criteri di selezione degli esperti.*

**Emendamento 1453**  
**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni **indipendenti** possono essere selezionati **eccezionalmente** senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.

Or. en

**Emendamento 1454**  
**Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni **di indipendenza comprovata** possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.

Or. en

**Emendamento 1455**  
**Jakop Dalunde**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in**

*relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti debbano gestire informazioni riservate, la loro nomina è subordinata all'ottenimento di un appropriato nulla osta di sicurezza.*

*Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire una banca dati di candidati idonei.*

*Sono adottate misure adeguate per garantire un equilibrio di interessi e di genere nonché una diversità geografica nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti. Particolare attenzione è rivolta alla rappresentanza di esperti di scienze sociali e umanistiche. La Commissione provvede affinché nessun interesse specifico rappresenti più di un terzo degli esperti non governativi. Sono adottate misure adeguate per evitare che i gruppi di esperti siano monopolizzati da interessi commerciali.*

Or. en

#### **Emendamento 1456**

**Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Gli esperti indipendenti sono scelti da tutti gli Stati membri, in base all'adeguatezza delle loro esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. In fase di nomina di esperti esterni indipendenti, la Commissione o l'organismo di finanziamento dell'UE*

*cerca una rappresentanza e una composizione equilibrate all'interno del gruppo di esperti e dei comitati di valutazione in termini di settori di specializzazione, genere, contesto geografico e tipologia di istituzioni che rappresentano.*

Or. en

#### **Emendamento 1457**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 44 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. Conformemente all'articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. *Se giustificato, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello.*

###### *Emendamento*

2. Conformemente all'articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni *indipendenti* sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione.

Or. en

#### **Emendamento 1458**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*3 bis. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento fanno il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di*

*interesse in relazione alla tematica sulla quale è invitato a pronunciarsi, anche con la pubblicazione della dichiarazione completa delle attività professionali e degli interessi finanziari, come brevetti e partecipazioni azionarie. I soggetti interessati o le persone che si trovano in una situazione di conflitto di interesse hanno il divieto di partecipare "a titolo personale".*

Or. en

**Emendamento 1459**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento garantiscono che un esperto che si trova in un conflitto di interessi in relazione a una questione sulla quale l'esperto è tenuto a fornire un parere, egli si astiene dal valutare, consigliare o assistere sulla questione specifica in questione.*

Or. it

*Motivazione*

*Contrasto a possibili conflitti di interesse.*

**Emendamento 1460**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. La Commissione o il pertinente*

*organismo di finanziamento assicurano che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione.*

Or. en

**Emendamento 1461**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Deve essere garantito un numero adeguato di esperti pertinenti e indipendenti per ogni invito a presentare proposte, al fine di garantire la qualità della valutazione.*

Or. en

**Emendamento 1462**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Per ciascuna attività di valutazione sarà garantito un numero adeguato di esperti a garanzia della qualità della valutazione.*

Or. it

*Motivazione*

*Garantire un processo di analisi accurato.*

**Emendamento 1463**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. La Commissione esegue un monitoraggio annuale dell'attuazione di Orizzonte Europa, del suo programma specifico e delle attività dell'EIT. Tale monitoraggio, che si basa su prove quantitative e, se del caso, qualitative, include informazioni su temi trasversali quali le scienze sociali ed economiche e umane, la sostenibilità e i cambiamenti climatici, comprese le informazioni sull'importo della spesa connessa al clima conformemente all'articolo 6 (nuovo), la sensibilità ai conflitti, la partecipazione delle PMI, la partecipazione del settore privato, la partecipazione del settore privato, la parità di genere, comprese le informazioni sugli importi destinati alla parità di genere, l'ampliamento della partecipazione e i progressi rispetto agli indicatori di rendimento e l'impegno con i cittadini e le organizzazioni della società civile.*

*Il monitoraggio annuale comprende anche, per il pilastro II, la quota di spesa per i progetti delle categorie 1 (impatto sociale) e 2 (competitività industriale e impatto economico). Ulteriori informazioni sull'entità del finanziamento dei partenariati e delle missioni europee. La Commissione riferisce e pubblica i risultati di questo monitoraggio.*

Or. en

**Emendamento 1464**

**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La Commissione esegue un monitoraggio annuale dell'attuazione di Orizzonte Europa, del suo programma specifico e delle attività dell'EIT, utilizzando prove quantitative e, se del caso, qualitative.***

***Il monitoraggio è a disposizione del pubblico e comprende informazioni su temi trasversali quali le scienze sociali ed economiche e umanistiche, la sostenibilità e i cambiamenti climatici, la partecipazione delle PMI, l'ampliamento della partecipazione e dei progressi rispetto agli indicatori di prestazione e l'impegno con i cittadini e le organizzazioni della società civile.***

***In particolare, la Commissione valuta se il programma è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di spesa legata al clima del 50%; la valutazione comprende informazioni sull'entità e sui risultati del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, facendo una distinzione tra mitigazione e adattamento e tra i vari settori.***

Or. en

**Emendamento 1465**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per quanto riguarda le modifiche dell'allegato V intese

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per quanto riguarda ***il programma globale come***



a integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi.

*stabilito all'articolo 5, paragrafo 6 bis e le modifiche dell'allegato V intese a integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi.*

Or. en

**Emendamento 1466**  
**Lambert van Nistelrooij**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace *e tempestiva* dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e (se del caso) agli Stati membri.

*Emendamento*

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace *su base annuale e semestrale* dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e (se del caso) agli Stati membri.

Or. en

**Emendamento 1467**  
**Tilly Metz, Pascal Durand, Thomas Waitz, Kathleen Van Brempt, Sirpa Pietikäinen, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. I metodi e gli approcci scientifici adottati che possono fornire prove scientifiche e supporto tecnico alle politiche dell'Unione sono comunicati dai beneficiari dei fondi dell'Unione alla Commissione o all'organismo di finanziamento. La Commissione chiarisce i requisiti in materia di informazione,*

*prestando particolare attenzione alle azioni che sollevano questioni etiche a norma dell'articolo 15. Tali informazioni non devono compromettere la tutela della proprietà intellettuale.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Continuous monitoring and assessment of scientific methods and approaches is essential to increase the quality, impact and benefits of science, particularly on healthcare. This effort should clearly map the innovative scientific approaches that are being advanced, and provide scientific evidence and technical support to Union policies by facilitating the identification of clear targets where science and society are ready to move forward. In particular, this systematic collection of information is essential to address the objective set out in recital (39) of the Proposal for establishing Horizon Europe: “Article 13 TFEU should also be taken into account in research activities, and the use of animals in research and testing should be reduced, with a view ultimately to replacing their use.”*

#### **Emendamento 1468**

**Lambert van Nistelrooij, Barbara Kudrycka**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 46 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. ***Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.***

##### *Emendamento*

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati, ***conformemente alla strategia di comunicazione istituzionale dell'UE.***

Or. en

#### **Emendamento 1469**

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 46 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La Commissione adotta altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l'impatto del programma. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

*Emendamento*

3. La Commissione adotta altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione **nel mercato, nel settore pubblico e nella società civile** e potenziare l'impatto del programma, **garantendo che i risultati della ricerca non risultino, in ultima analisi, un fattore di disuguaglianza sociale**. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Or. en

**Emendamento 1470**  
**Seán Kelly**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Oltre alle informazioni attualmente comunicate dalla Commissione sulle azioni finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020, il programma riferirà quanto segue a livello di un tema specifico in un invito a presentare proposte, o a un sottolivello pertinente se il tema è suddiviso in sottocomponenti:**

- a) numero di proposte;**
- b) il loro punteggio medio;**

*c) lo scostamento standard nel punteggio medio*

*d) il numero medio di pagine dell'allegato tecnico della proposta*

*Questi dati saranno riportati su*

*i) il totale delle proposte presentate su tale argomento o sottotematiche*

*ii) le proposte superiori alla soglia presentate su tale argomento o sottotematiche*

*iii) le proposte finanziate presentate su tale argomento o sottotematiche*

Or. en

**Emendamento 1471**

**Seán Kelly**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 46 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Le schede per i progetti finanziati nell'ambito dei partenariati europei saranno memorizzate nella stessa base dati (CORDIS) delle schede relative alle azioni finanziate direttamente dal programma.*

Or. en

**Emendamento 1472**

**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Entro il 31 dicembre 2022 è effettuata una valutazione del processo di selezione della missione, che include la*

*selezione delle zone di missione e le prestazioni del consiglio di missione, prima che sia presa una decisione su nuove missioni o sul riorientamento, la conclusione o il proseguimento delle missioni.*

Or. en

### **Emendamento 1473**

**Lambert van Nistelrooij, Barbara Kudrycka**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 47 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. La valutazione intermedia del programma si svolge non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma.

##### *Emendamento*

2. La valutazione intermedia del programma si svolge non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma.  
***Essa esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.***

Or. en

### **Emendamento 1474**

**Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 47 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. La valutazione intermedia del

##### *Emendamento*

2. La valutazione intermedia del

programma si svolge non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma.

programma si svolge non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma *e massimizzare il valore aggiunto dell'UE nonché rivedere il programma, prendendo in considerazione i riscontri da parte dei beneficiari, dai portatori di interesse pubblici e privati e la valutazione del gruppo di esperti indipendente ad alto livello.*

Or. en

#### **Emendamento 1475**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Per garantire che i temi trasversali siano presi nella dovuta considerazione nell'attuazione di Orizzonte Europa, la Commissione procede a una valutazione non solo economica, ma anche sociale, etica e di sostenibilità dei programmi di ricerca specifici nel quadro del controllo e della valutazione periodici di Orizzonte Europa.***

Or. en

#### **Emendamento 1476**

**Jakop Dalunde**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 47 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *Nell'ambito di questa revisione, sarà possibile esaminare dove i fondi del Programma hanno tendenzialmente affluito in ciascun polo. A seguito di un dibattito con i cittadini e la società civile nell'ambito della valutazione intermedia, potrebbero essere messe in atto politiche per orientare diversamente i flussi.*

Or. en

**Emendamento 1477**  
**Lambert van Nistelrooij**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 47 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Al termine dell'attuazione del programma, **e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1**, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.

3. Al termine dell'attuazione del programma, **entro il 30 giugno 2029**, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.

Or. en

**Emendamento 1478**  
**Lambert van Nistelrooij, Barbara Kudrycka**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *La valutazione del programma contiene una valutazione d'impatto dei*

*fondi trasferiti da altri programmi che dimostra il valore aggiunto del trasferimento e il contributo agli obiettivi comuni.*

Or. en

**Emendamento 1479**  
**Lambert van Nistelrooij**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 47 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. La Commissione allinea i metodi di valutazione dei diversi programmi che contribuiscono al programma e applica regole evolutive comuni.*

Or. en

**Emendamento 1480**  
**Lambert van Nistelrooij, Barbara Kudrycka**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 47 – paragrafo 3 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 quater. I risultati della valutazione devono essere pubblicati sul sito web della Commissione e ampiamente diffusi attraverso tutti i mezzi di comunicazione possibili.*

Or. en

**Emendamento 1481**  
**Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 47 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

*Emendamento*

4. La Commissione comunica **e giustifica** le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni **e ne presenta le modalità e il programma di attuazione**, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. **La Commissione è inoltre tenuta a comunicare tali conclusioni ai beneficiari e ai portatori di interesse.**

Or. en

**Emendamento 1482**  
**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**La Commissione pubblica annualmente una relazione di monitoraggio dei progressi compiuti per integrare le scienze umane e sociali nel programma.**

Or. en

**Emendamento 1483**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Entro il 31 dicembre 2021 sarà effettuata una valutazione completa delle missioni, che riguarderà l'obiettivo, le prestazioni, la nomina del consiglio di**

*amministrazione e la governance. Le future decisioni sulle missioni si baseranno sui risultati di questa valutazione.*

Or. en

**Emendamento 1484**  
**Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 48 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari.

*Emendamento*

1. ***1. Gli audit si basano sul principio e sulla fiducia. Le norme di audit sono chiare e coerenti lungo tutta la durata del programma.***

***1 bis.*** Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari.

Or. en

**Emendamento 1485**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 48 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle

*Emendamento*

3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle

operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE 34. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.

operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente **e da un pubblico funzionario indipendente al quale le autorità nazionali pertinenti hanno conferito la capacità giuridica di eseguire l'audit del beneficiario oppure da un revisore** qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE 34. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare **l'ammissibilità dei costi dichiarati e il** livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.

---

<sup>34</sup>Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

---

<sup>34</sup>Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

Or. en

## **Emendamento 1486**

**Patrizia Toia**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 48 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può **inoltre** fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare

#### *Emendamento*

3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare

revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE<sup>34</sup>. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa *e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.*

---

<sup>34</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE<sup>34</sup>. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa. *Il rispetto di queste condizioni costituirà preconditione per la rinuncia a controlli ex post.*

---

<sup>34</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

Or. it

#### *Motivazione*

*Semplificazione dei controlli.*

**Emendamento 1487**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 48 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. I certificati relativi ai rendiconti finanziari possono essere effettuati da un funzionario pubblico competente e indipendente al quale le autorità nazionali competenti hanno conferito la capacità giuridica di eseguire l'audit del beneficiario o da un revisore indipendente qualificato ad effettuare revisioni legali dei documenti contabili a norma della direttiva 2006/43/CE.***

Or. en

**Emendamento 1488**  
**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 48 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo *il pagamento* del *saldo*.

*Emendamento*

5. Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo *la scadenza* del *progetto*.

Or. en

**Emendamento 1489**  
**Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 48 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. In collaborazione con la Corte dei conti europea, la Commissione pubblica orientamenti per l'audit. Per garantire la certezza del diritto, i revisori garantiscono la trasparenza della loro strategia di audit, nonché un'interpretazione affidabile e uniforme delle norme di audit per tutta la durata del programma.***

Or. en